

## TAX NEWSLETTER

2/2017

## LEGGE N. 19 DEL 27 FEBBRAIO 2017 ("MILLE PROROGHE")

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2017 la Legge 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. "Milleproroghe").

Tra le principali disposizioni, si segnalano le seguenti:

**COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA FISCALE CON LE NOVITA' CONTABILI DEL BILANCIO**

Vengono dettate norme di coordinamento della disciplina fiscale (IRES e IRAP) con le disposizioni in materia di bilancio introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015. Le disposizioni introdotte al fine di adattare la disciplina fiscale alle nuove regole contabili recano sia **modifiche di sistema** sia **modifiche specifiche** concernenti taluni articoli del TUIR.

In particolare, attraverso la modifica dell'art. 83 del TUIR vengono riconosciuti ai fini IRES – in capo ai soggetti diversi dalle "microimprese" di cui all'art. 2435-ter del codice civile – i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili adottati in bilancio, anche in deroga alle altre disposizioni previste dal TUIR (c.d. principio di "**derivazione rafforzata**", già previsto per i soggetti IAS adopter).

Restano, tuttavia, valide le disposizioni fiscali che prevedono (i) limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi e la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile (es. ammortamenti, valutazioni e accantonamenti) o la ripartizione in più periodi d'imposta; (ii) l'esenzione o l'esclusione – parziale o totale – dalla formazione del reddito imponibile di componenti positivi o la ripartizione in più periodi d'imposta; (iii) la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio della loro percezione o del loro pagamento secondo il c.d. "principio di cassa" (es. dividendi).

Viene modificata anche la disciplina ai fini **IRAP**, in conseguenza dell'eliminazione ad opera del D.Lgs n. 139/2015 dei componenti positivi e negativi relativi alla sezione straordinaria del Conto Economico. In particolare, le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, anche se ora classificati nell'area della gestione ordinaria del Conto Economico a seguito dell'eliminazione delle voci E.20 ed E.21, continuano a essere irrilevanti ai fini IRAP.

Viene introdotta una disciplina transitoria secondo la quale continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio 2016 (per i soggetti c.d. "solari") delle operazioni già avviate in precedenza che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate ed imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazione, valutazioni ed imputazioni temporali risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2015.

Viene inoltre stabilito che nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili nazionali come da ultimo aggiornati (i) l'imputazione dei componenti a patrimonio è assimilata all'imputazione a Conto Economico e (ii) le rettifiche dell'attivo patrimoniale e l'eliminazione di passività e di fondi di accantonamento già dedotti derivanti dalla prima adozione dei nuovi OIC non rilevano ai fini della determinazione del reddito.

Tra le principali modifiche specifiche concernenti singoli articoli del TUIR si segnalano le seguenti:

**Componenti straordinari ed interessi passivi:** i componenti precedentemente iscritti nell'area straordinaria del conto economico e, per effetto delle modifiche di bilancio, ora confluiti nell'area ordinaria dovranno essere considerati ai fini della quantificazione del ROL. Viene, tuttavia, prevista la non rilevanza – ai fini del calcolo del ROL – dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

**Spese di pubblicità e ricerca:** le modifiche di bilancio hanno eliminato la possibilità di capitalizzare, quali oneri pluriennali, i costi di pubblicità e di ricerca. Tale divieto di capitalizzazione civilistica rende le spese in questione interamente deducibili nell'anno di sostenimento, conformemente dunque all'imputazione a bilancio secondo corretti criteri civilistici.

**Imputazione di componenti reddituali a Patrimonio Netto:** viene previsto che il principio di previa imputazione a Conto Economico sia rispettato anche con riferimento ai componenti imputati direttamente a Patrimonio Netto (come previsto per i soggetti IAS adopter).

**Tassi di cambio per la conversione di poste in valuta:** ai fini della determinazione del cambio delle valute estere in ciascun mese, viene disposta la possibilità di fare riferimento – oltre ai tassi accertati con Provvedimento mensile dall'Agenzia delle Entrate – anche ai tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

**Derivati:** sono state apportate talune modifiche all'art. 112 del TUIR per coordinare la disciplina fiscale con le nuove modalità di contabilizzazione previste per gli strumenti finanziari derivati. Viene inoltre prevista una specifica norma transitoria secondo cui (i) per i derivati, diversi da quelli di copertura, in essere al 31.12.2015 ma non iscritti in bilancio, è prevista l'irrelevanza delle valutazioni con la conseguente tassazione/deduzione dei relativi valori solo in sede di realizzo dello strumento; (ii) per i derivati, diversi da quelli di copertura, in essere al 31.12.2015 e già iscritti in bilancio, si applica l'art. 112 del TUIR nel testo vigente ante modifiche apportate dal decreto in esame.

#### **PROROGA INVIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP**

Per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile (ad esclusione delle c.d. "microimprese"), al fine di agevolare la prima applicazione delle modifiche in materia di bilancio apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 e dal decreto in esame, viene disposta la proroga di **15 giorni** del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP, con riferimento al periodo d'imposta nel quale si dichiarano i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015.

#### **AGEVOLAZIONE FISCALE PER I LAVORATORI "IMPATRIATI"**

Viene prorogato al **30 aprile 2017** il termine per esercitare l'opzione per la tassazione parziale dei redditi prodotti dai lavoratori (in possesso di determinati requisiti) che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, i quali possono applicare, in alternativa al regime previsto dalla L. 238/2010 (ormai abrogato ed esercitabile solo in sede di tale opzione per il 2016 e 2017), il nuovo regime di favore per i c.d. lavoratori "impatriati" di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (valido, a partire dal 2016, per 5 periodi d'imposta a decorrere da quello di trasferimento della residenza fiscale in Italia).

In particolare, detti lavoratori, in alternativa al regime di cui alla L. 238/2010 (che prevede che i redditi derivanti dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa avviate in Italia sono imponibili in misura pari al 20% per le lavoratrici e al 30% per i lavoratori), possono scegliere di optare (entro il termine sopra richiamato) per il regime dei c.d. "lavoratori impatriati" di cui al D.Lgs. 147/2015, a sensi del quale il reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre a formare il reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare per il 2016 e al 50% dal 2017.

#### **PROROGA DETRAZIONE IRPEF PER IVA SU ABITAZIONI**

Ai fini della determinazione dell'IRPEF, è stata disposta la proroga dell'agevolazione che prevede la detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del **50%** dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il **31 dicembre 2017**, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe **energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici** delle stesse. Resta ferma la ripartizione della detrazione in **10 quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

## INTRASTAT

Mediante l'annullamento delle previsioni contenute nel D.L. n. 193/2016 (c.d. "decreto fiscale"), è stato **ripristinato**, in via transitoria, per l'intero anno d'imposta **2017**, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA-2 bis, sezione fiscale, che si aggiunge alla sezione statistica mai soppressa) ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (modello INTRA-2 quater), fermo restando invece l'obbligo di presentazione del modello INTRA-1 bis per le cessioni intracomunitarie di beni e del modello INTRA-1 quater per le prestazioni di servizi rese.

## COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI - ABROGAZIONE

Viene prevista l'**abolizione** dell'obbligo di effettuare le **comunicazioni dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti da parte dei soci**.

In assenza di una specifica decorrenza, si dovrebbe ritenere, in attesa di chiarimenti ministeriali, che l'abrogazione operi a partire dalle suddette comunicazioni che avrebbero dovuto essere effettuate nel 2017 con riferimento all'anno 2016 (per i soggetti c.d. "solari").

Con specifico riferimento alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, l'abolizione riguarda soltanto l'obbligo di comunicazione dei dati, restando ferma la tassazione del reddito, in capo al socio (o familiare) utilizzatore, della differenza tra il valore di mercato del bene concesso in godimento e il corrispettivo annuo.

## COMUNICAZIONI AI FINI IVA

Per la comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute, introdotta dal c.d. "decreto fiscale", che deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, viene previsto che il termine per l'invio dei dati relativi al secondo trimestre venga posticipato al **16 settembre**.

Inoltre, solo per l'anno **2017**, la suddetta comunicazione avverrà su base **semestrale**. In particolare, i dati relativi al primo semestre dovranno essere comunicati entro il 18.09.2017 (cadendo il 16 settembre di sabato), mentre quelli relativi al secondo semestre andranno comunicati entro il 28.02.2018.

Milano, 5 aprile 2017

### StudioBisozziNobili

Legale - Tributario

Associazione Professionale

Corso Europa n. 2  
20122 Milano  
Tel. 02 76 36 931  
Fax 02 78 01 46, 02 76 36 93 45,  
02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it  
www.bisozzinobili.it  
C.F. e P. IVA 12607090151